



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI VIESTE

Tel: 0884 708791 – Fax: 0884 707669 – Pec: cp-vieste@pec.mit.gov.it – E-mail: ucvieste@mit.gov.it

ORDINANZA n° 59 /2017

REGOLAMENTAZIONE DELL'ORARIO DI ENTRATA/USCITA DEI MOTOPESCHERECCI DAI PORTI DEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI VIESTE

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario marittimo e Comandante del porto di Vieste:

VISTO il Dispaccio n. 0017714 del 29/08/2014 del Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali – Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura, con il quale tale Dicastero, in riscontro a vari quesiti pervenutigli in ordine all'esatta applicazione delle misure tecniche successive al periodo di fermo obbligatorio, ha precisato – tra l'altro – che “...eventuali uscite anticipate ovvero rientri posticipati rispetto a quanto stabilito dalla norma, possono essere regolamentate dalle competenti autorità Marittime attraverso i previsti provvedimenti di disciplina, solo per effettive e comprovate esigenze, strettamente connesse alla sicurezza della navigazione ovvero allo svolgimento delle ordinate operazioni di ormeggio e disormeggio nonché di ingresso/uscita dai porti...”;

VISTA la propria Ordinanza n. 57/2014 in data 19/09/2014 con la quale sono stati regolamentati gli orari di uscita e ingresso dai porti del Circondario Marittimo di Vieste di tutte le unità autorizzate all'esercizio della pesca a strascico e/o volante;

VISTA l'Ordinanza n. 28/2017 in data 04/10/2017 della Capitaneria di Porto di Manfredonia disciplinante la medesima fattispecie per i porti ricadenti nel proprio circondario marittimo;

VISTO il Decreto Ministeriale n.16769 in data 26 luglio 2017 del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali con cui è stato stabilito, per i pescherecci iscritti nei compartimenti da Manfredonia a Bari ed autorizzati all'esercizio della pesca con il sistema strascico – comprendenti i seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelli a divergenti, ad esclusione dei pescherecci abilitati alla pesca oceanica che operano oltre gli stretti, un periodo di interruzione temporanea obbligatoria dell'attività di pesca per 42 giorni consecutivi dal 31 luglio al 10 settembre 2017 per le unità abilitate alla pesca costiera locale e, per quelle abilitate alla pesca costiera ravvicinata, dal 31/07/2017 al 29/08/2017, in particolare gli articoli 3 e 4, con i quali sono state stabilite, rispettivamente, le "misure tecniche" (divieto di pesca nei giorni di sabato, domenica, festivi e, nel periodo di fermo tecnico dal 11/09/2017 al 19/11/2017, venerdì di ogni settimana) e la disciplina delle “misure tecniche successive all'interruzione temporanea”;

CONSIDERATO opportuno aggiornare le esigenze che hanno portato all'emanazione della sopra indicata ordinanza n. 57/2014 del 19/09/2014;

RAVVISATA la necessità di differenziare le norme appena richiamate in base alle abilitazioni possedute dalle unità da pesca (pesca costiera ravvicinata o locale), al fine di facilitare le attività di controllo delle forze di polizia;

VISTE le prerogative attribuite al Capo del Circondario dall'art. 59 del Regolamento per l'esecuzione al Codice della Navigazione (D.P.R. 328/1952);

ORDINA

Art.1

(Anticipo/ritardo consentito)

Fermo restando tutto quanto previsto dal D. L.vo n. 04/2012, gli armatori delle unità da pesca che hanno eletto base logistica in uno dei porti del Circondario Marittimo di Vieste, in base all'attività di pesca programmata, possono, rispetto all'ora dell'inizio e della fine del giorno di attività di pesca:

- con unità abilitata alla **Pesca Costiera Ravvicinata**: uscire dal porto con 2 ore di anticipo senza pescato a bordo. Il rientro potrà avvenire con 2 ore di ritardo;
- con unità abilitata alla **Pesca Costiera Locale**: uscire dal porto con 1 ora e 30 minuti di anticipo senza pescato a bordo. Il rientro potrà avvenire con 1 ora e 30 minuti di ritardo.

Art.2

(Obblighi di comunicazione)

Il Comandante dell'unità da pesca beneficiaria della deroga di cui all'art.1 avrà l'obbligo di comunicare, prima di varcare l'imboccatura di un qualsiasi porto del Circondario Marittimo in uscita o in entrata, i propri movimenti con le seguenti modalità:

- Porto di Vieste: locale Sala Operativa, h24 tramite radio VHF - canale 16;
- Porti di Rodi Garganico, Capojale e Foce Varano: Ufficio Locale Marittimo di Rodi Garganico dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 14.00 - martedì e giovedì anche dalle ore 14.00 alle 17.30, tramite radio VHF - canale 16, ovvero telefono al numero 0884 965140;
- Porto di Lesina: Ufficio Locale Marittimo di Lesina, dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 14.00 - martedì e giovedì anche dalle ore 14.00 alle 17.30, tramite telefono al numero 0882 992571;
- Porto di Peschici: Delegazione di Spiaggia di Peschici, dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 14.00 - martedì e giovedì anche dalle ore 14.00 alle 17.30, tramite telefono al numero 0884 4962767;

Art.3

(Validità del provvedimento)

La presente ordinanza resterà in vigore fino ad eventuale modificazione/abrogazione o emanazione di nuove norme in merito.

Art.4

(Sanzioni)

I contravventori alla presente ordinanza saranno perseguiti, salvo che il fatto non costituisca reato, con l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 1174 del Codice della Navigazione e/o di quelle previste dalla vigente normativa in materia di pesca.

Art.5

(Disposizioni finali e abrogazioni)

Il presente provvedimento abroga e sostituisce l'Ordinanza n. 57/2014 in data 19/09/2014.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio e l'inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/vieste.

Vieste, 06/10/2017

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Francesco Maria RICCI